



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ADP/25

Circ. CNI n. 319/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

E p.c. Alla Fondazione CNI

LORO SEDI

Oggetto: **Testo Unico 2025 - Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza
professionale – Interpretazione autentica dell'art.4.12**

Gentili Presidenti,

come noto, il Consiglio Nazionale ha istituito una Cabina di Regia con il compito di monitorare il funzionamento del Testo Unico della formazione, di individuare eventuali criticità, di valutare le osservazioni e le proposte degli Ordini territoriali e poi sottoporre, successivamente, il proprio parere a questo CNI per le determinazioni conseguenti.

In data 18 luglio u.s., la Cabina di Regia si è riunita e, ha esaminato attentamente la proposta avanzata dall'Ordine di Genova in merito all'art.4.12 del T.U., ritenendola valida e coerente nei contenuti con le esigenze operative segnalate dagli Ordini territoriali, ha espresso parere favorevole all'accoglimento.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 23 luglio u.s., è stato aggiornato sull'esito dei lavori della Cabina di Regia ed ha approfondito le motivazioni alla base della proposta in questione, condividendone l'impianto e le finalità. Pertanto, - ritenendo appropriate le osservazioni espresse dalla Cabina di Regia nel merito - e nella convinzione che trattasi soltanto di meglio chiarire un concetto già presente e implicito nella attuale formulazione dell'articolo - ha deliberato di approvare la seguente **interpretazione autentica** dell'art.4.12 del Testo Unico 2025:

“A. Qualora un Ente o un'azienda, pubblico/a o privato/a, intenda erogare autonomamente attività di formazione professionale continua ai propri dipendenti ingegneri iscritti all'Albo, i

relativi CFP potranno essere riconosciuti previa sottoscrizione di apposita convenzione con il CNI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Tale convenzione definirà i reciproci obblighi e modalità, tra cui la presentazione del piano formativo e il rispetto delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte del CNI a seguito di istruttoria. Restano escluse da questa previsione le attività di mero aggiornamento informale individuale (autocertificazione di cui all'Allegato A), che non possono essere oggetto di convenzione. Tali attività formative sono riservate unicamente ai dipendenti dell'Ente o Azienda. Di tale convenzione sarà data comunicazione agli Ordini Territoriali Competenti le cui sedi sono interessate dalla convenzione stessa. Qualora l'Ente o l'Azienda, per esigenze di collaborazioni esterne, necessiti di estendere l'offerta formativa ad altri iscritti non dipendenti, la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dagli Ordini Territoriali interessati con cui dovrà essere concordato il numero di iscritti a cui estendere questo evento.

B. Qualora l'attività formativa sia erogata da un Ordine territoriale in cooperazione con un Ente o un'azienda, pubblico/a o privato/a, l'Ordine territoriale assume la responsabilità scientifica dell'evento e provvede all'assegnazione dei CFP ai partecipanti iscritti all'Albo secondo le modalità previste dal regolamento e da codesto Testo Unico. In tale caso non è richiesta la stipula della convenzione di cui al precedente comma. L'evento dovrà essere inserito sulla piattaforma nazionale della formazione da parte dell'Ordine territoriale e sarà soggetto al controllo del CNI a norma del Regolamento, al pari degli altri eventi formativi. Sono in ogni caso fatti salvi tutti i poteri di controllo del CNI al pari degli altri eventi formativi.

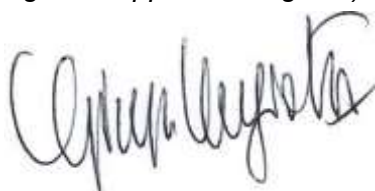
C. Resta riservata al CNI la facoltà di concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di Enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati. È possibile riconoscere crediti formativi agli eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti non dipendenti della stessa azienda solo nel caso in cui essi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui prestano lavoro. In ogni caso è esclusa l'intermediazione di soggetti terzi non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento."

Trattandosi di interpretazione autentica, la stessa è immediatamente applicabile ed efficace.

Il Consiglio si riserva di procedere all'aggiornamento formale del Testo Unico della Formazione continua, integrando la suddetta interpretazione come modifica organica in occasione di una prossima revisione del TU stesso.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

